



COMUNE DI CITTIGLIO

Provincia di Varese

Via Provinciale, 46 - 21033 - CITTIGLIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 7 Del 20-04-2016

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 21:30, presso questa sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta.

Assume la presidenza il Signor Anzani Fabrizio in qualità di SINDACO assistito dal Segretario, Marengo Donato Salvatore.

Assessori esterni:

BARDELLI FABIO P

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune:

Anzani Fabrizio	P	POROLI MARIA LAURA	P
Galliani Giuseppe Pietro	P	CHIRICHIELLO GERARDO	P
SARTORI CHIARA	P	CELLINA ANTONIO	P
MACCHI NATALE LUIGI	A	SONZINI EMILIO	A
POROLI SIMONA	P	CADARIO DANIELE	A
FRISANI FABRIZIO	P	SCALCO MAURIZIO	A
PELLECCHIA GIUSEPPE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4 di cui giustificati 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 20-04-2016 - COMUNE DI CITTIGLIO

Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto:	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016
----------	---

Il presente punto all'ordine del giorno viene relazionato dall'Assessore al bilancio Pellecchia Giuseppe. Il verbale dell'intervento è riportato nella deliberazione Consiliare n. 3 del 20 aprile 2016 in quanto l'argomento è stato trattato in una esposizione complessiva della politica tariffaria dell'Amministrazione Comunale relativamente all'Imposta Unica Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che il D.M. 1 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, ha differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione da parte dei Comuni dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2014, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19.07.2014 e come ulteriormente modificato al precedente punto dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare, al fine di recepire le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa I.M.U., con esclusione comunque dei terreni agricoli; delle esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02 maggio 2014, n. 68 e, a partire dal 01.01.2016 anche degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore, ad eccezione comunque delle categorie A/1, A/8, A/9;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del **30 %** dall'utilizzatore e del **70 %** dal possessore, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno solidale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali non esenti;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per l'anno 2016, il comma 26, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di mantenere il livello complessivo della pressione tributaria, prevede il blocco di tutti gli aumenti dei tributi e delle addizionali;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
 - ⇒ al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9;
 - ⇒ alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - ⇒ ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - ⇒ alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - ⇒ all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06 dicembre 2011, n. 201;
 - ⇒ ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) della Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

CONSIDERATO che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016, sono dettagliatamente riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, in base alla deliberazione del Consiglio Comunale precedentemente discussa in codesta seduta consiliare, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, stabilite per l'anno 2015 sono state confermate e mantenute invariate anche per l'anno 2016 e fissate nella misura seguente:

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUOTA I.M.U. 2016
---------------------------	-----------------------------

Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 5,5 per mille + detrazione € 200,00
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Pertinenze abitazione principale nella misura max di 1 per ciascuna categoria C/6 (box) - C/2 (cantina) - C/7 (tettoia), comprese quelle accatastate unitamente all'abitazione	Esenti
Ulteriori pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo consentito (una per categoria)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati generici	Aliquota 9 per mille
Aree edificabili	Aliquota 9 per mille
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 7,6 per mille
Restanti Fabbricati cat. D (ad esclusione dei D/10)	Aliquota 9 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Esenti
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 9 per mille

RITENUTO, di dover finanziare, seppure in misura non integrale, i costi dei servizi indivisibili in allegato, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, ma evitare di aumentare ulteriormente la pressione fiscale sui contribuenti, così come stabilito dal comma 26, art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO, quindi, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, mantenendole invariate rispetto all'anno 2015, nella misura seguente:

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUOTA TASI 2016
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,5 per mille
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 2,4 per mille
Restanti Fabbricati cat. D	Aliquota 0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota 0,8 per mille
Aree edificabili	Aliquota 0,8 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 0,8 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili non rientranti nelle precedenti	Aliquota 0,8 per mille

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 115.000,00, a seguito dell'esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale sia dal possessore che dall'utilizzatore, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati di circa il 36 %, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 115.000
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 322.265
Percentuale di finanziamento dei costi	circa 36,00 %

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO, inoltre, che a partire dall'anno 2013, tale invio deve essere effettuato esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle delibere nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi competenti ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto:

PRESENTI/VOTANTI	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	=
CONTRARI	=

DELIBERA

DI APPROVARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

CATEGORIA IMMOBILI	ALIQUOTA TASI 2016
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Aliquota 0,5 per mille
Abitazione principale ad esclusione delle categorie dette di lusso (A/1, A/8, A/9)	Esenti
Fabbricati produttivi => cat. D/1 e D/7	Aliquota 2,4 per mille
Restanti Fabbricati cat. D	Aliquota 0,8 per mille
Fabbricati rurali strumentali	Aliquota 0,8 per mille
Aree edificabili	Aliquota 0,8 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Immobili concessi in comodato - (con riduzione base imponibile al 50%)	Aliquota 0,8 per mille
Tutte le altre tipologie di immobili non rientranti nelle precedenti	Aliquota 0,8 per mille

DI DARE ATTO CHE:

- le aliquote stabilite rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147, ossia la somma delle aliquote TASI e I.M.U. per ogni tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille per i fabbricati generici e al 6 per mille per le abitazioni principali;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari a circa il 36,00 %;
- i versamenti della TASI sono da effettuarsi in due rate: l'acconto, nella misura del 50%, entro il 16 giugno 2016 e il saldo, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2016, per tutte le tipologie di immobili soggetti all'imposta;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, che in relazione all'urgenza di dare attuazione al presente atto, invita il Consiglio Comunale a votare l'immediata eseguibilità del provvedimento;

VISTO l'esito della votazione sotto riportata, espressa nei modi e nelle forme di legge dagli aventi diritto;

PRESENTI/VOTANTI	9
FAVOREVOLI	9
ASTENUTI	=
CONTRARI	=

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza di dare attuazione allo stesso.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

*IL PRESIDENTE
f.to Anzani Fabrizio*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Marengo Donato Salvatore*

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

*Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale il giorno **09-05-2016** per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.*

Cittiglio, li 09-05-2016

*IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Binda Marina*

CONTROLLO ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data : **20-04-2016***

[] ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

[] a seguito del decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

I.E. = S

Cittiglio, li 09-05-2016

*IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Marengo Donato Salvatore*

COPIA CONFORME:

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Cittiglio, li 09-05-2016

*L'ISTRUTTORE AMM.VO
Binda Marina*

Note: A seguito della comunicazione del presidente della Regione Lombardia alla Giunta Regionale in data 09.11.2001 avente all'oggetto: "effetti dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 sul regime dei controlli sugli atti amministrativi" a far tempo dal 09.11.2001 tutti gli enti locali cessano l'invio degli atti amministrativi agli organi regionali di controllo.